

## DIRITTO E PRASSI NEI BILANCI DELLE COOPERATIVE (\*)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le fonti del diritto contabile delle cooperative. – 3. Il diritto contabile speciale delle cooperative. – 4. L'utile di esercizio. – 5. La distribuzione dell'utile ai soci. – 6. I ristorni. – 6.1. La loro qualificazione. – 6.2. La loro possibile previsione in negozi parziari. – 6.3. La loro contabilizzazione. – 7. I dividendi.

1. Il diritto contabile delle cooperative è complesso, come è complesso l'ordinamento cooperativo. Tale complessità è poi aumentata dalla prassi contabile dei cooperatori, molto varia e in alcuni casi contraddittoria.

Una delle ragioni di questa complessità è data dal fatto che il bilancio di una cooperativa non solo deve rappresentare “la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio” (art. 2423, comma 2, c.c.), ma deve anche illustrare come la società abbia perseguito il suo necessario scopo mutualistico.

Misurare contemporaneamente economicità e mutualità dell'attività esercitata da una cooperativa non è un compito facile, come sanno il legislatore e i consulenti contabili. Questi ultimi, poi, tendono, a volte, a travalicare il diritto vigente, nello sforzo di adattare regole – giuridiche e ragionieristiche – che sono state concepite avendo le società lucrative come modello di riferimento.

L'indicata tensione tra diritto e prassi è massima in sede di destinazione del risultato economico dell'esercizio, forse perché in tale momento si decide se e come incrementare il tasso di mutualità della cooperativa.

Nel presente lavoro, allora, dopo un necessario inquadramento delle peculiarità del diritto contabile cooperativo, cercherò di illustrare i casi più rilevanti di tensione tra questo diritto e la prassi, allorché la cooperativa decide la destinazione del proprio risultato economico.

---

(\*) Il presente scritto rielabora la relazione, intitolata *Diritto e prassi nel bilancio delle cooperative*, presentata a Napoli il 19 settembre 2008 all'interno del Convegno *Il bilancio spiegato ai giuristi*, organizzato da Civil law – Centro Studi per la Formazione del Notariato.

2. La disciplina del bilancio di esercizio delle cooperative<sup>1</sup> – di diritto comune<sup>2</sup> non facenti ricorso al mercato del capitale di rischio<sup>3</sup> – corrisponde a quella civilistica delle società di capitali<sup>4</sup>, a meno che quest'ultima disciplina sia derogata da una specifica norma contenuta nell'ordinamento cooperativo (costituito non solo dalla normativa civilistica delle cooperative<sup>5</sup>) o sia comunque incompatibile con il predetto ordinamento (art. 2519 c.c.).

La cooperativa, al pari delle altre società con personalità giuridica, se non può redigere il bilancio in forma abbreviata (ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c.), è legittimata a predisporre il proprio bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali (e alle relative interpretazioni) [art. 2, lett. *g*), d. lgs. n. 38 del 2005], sempreché detti principi siano stati adottati nell'ordinamento dell'Unione europea (e pertanto anche in quello italiano) secondo la procedura di cui all'art. 6 regolamento comunitario n. 1606/2002 del 19 luglio 2002<sup>6</sup>.

Grazie all'applicazione di queste regole generali è possibile individuare le fonti del diritto contabile e la loro gerarchia valevoli per qualsiasi cooperativa di diritto comune: dalla cooperativa disciplinata anche dalle norme sulla s.p.a. (coop-s.p.a.) a quella disciplinata anche dalle norme sulla s.r.l. (coop-s.r.l.), dalla cooperativa a mutualità prevalente alle altre cooperative.

---

(1) Nel prosieguo non mi occuperò del bilancio consolidato delle cooperative, alle quali si applicherà, in quanto compatibile, la disciplina contenuta nel d. lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

(2) Come esempio di diritto contabile speciale applicabile alle cooperative ricordo quello valevole per le banche cooperative, la cui disciplina di riferimento in materia è costituita dal d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

(3) Le cooperative che invece fanno ricorso al mercato del capitale di rischio devono redigere il loro bilancio in conformità con i principi contabili internazionali adottati dal diritto comunitario, ai sensi dell'art. 2, lett. *a*) e *b*), d. lgs. 28 febbraio 2005, n. 38. Su detti principi cfr., da ultimo, G. SCOGNAMIGLIO, *I nuovi modi di formazione del diritto commerciale: i principi IAS/IFRS come fonti del diritto contabile*, in *Riv. dir. priv.*, 2008, p. 235 ss.

(4) Ai sensi dell'art. 2478-*bis*, comma 1, primo periodo, c.c. il bilancio di esercizio della società a responsabilità limitata (s.r.l.) è disciplinato quasi interamente (cfr. infatti il mancato richiamo dell'art. 2427-*bis* c.c. contenuto nell'anzidetta disposizione) dalle regole proprie della società per azioni (s.p.a.), ossia dagli artt. 2423-2431 e 2435-*bis* c.c.

(5) Come è stato in modo convincente argomentato nello studio (redatto da G. PETRELLI) n. 5630/I, approvato il 31 marzo 2005 dalla Commissione studi d'impresa del Consiglio Nazionale del Notariato.

(6) Per un esempio dei gravi problemi determinati dall'applicazione alle cooperative dei principi sopra menzionati può leggersi il mio *Il socio finanziatore nelle cooperative*, Milano, 2006, p. 26, nt. 59.

Limitandomi ad esaminare la disciplina del bilancio di esercizio non redatto secondo i principi contabili internazionali <sup>7</sup>, espongo un'ovvietà che mi pare però di qualche utilità nell'economia del presente scritto: chi redige il bilancio di una cooperativa non è *legibus solutus*, ma è tenuto ad applicare la disciplina legale delle società di capitali, a meno che dimostri la presenza di una diversa regola cooperativistica, necessariamente avente forza di legge, capace di sostituire (o di modificare almeno, rendendola compatibile coll'ordinamento cooperativo) la corrispondente regola valevole per le società di capitali. Se ciò è corretto, non possono condividersi le ricorrenti argomentazioni che basano la disapplicazione alle cooperative della disciplina contabile delle società di capitali su norme di natura regolamentare – quali sono, ad esempio, le circolari del Ministero dello sviluppo economico o quelle dell'Agenzia delle entrate – o su regole tecniche (*rectius*, di ragioneria) – come sono da qualificarsi i principi contabili periodicamente aggiornati dagli ordini professionali contabili (da ultimo, dall'Organismo Italiano di Contabilità), capaci al massimo di integrare (e non invece di derogare o comunque di modificare) la regola legale.

3. Se il diritto cooperativo prevale in ragione della propria specialità su quello delle società di capitali, occorre partire dal primo per determinare il residuale spazio applicativo del secondo.

Nel codice civile la disciplina contabile speciale delle cooperative può essere tripartita sulla base delle finalità da questa perseguita:

a) una prima serie di norme è stata concepita per arricchire la capacità informativa del bilancio (e dei documenti allegati) relativamente alle peculiarità funzionali e strutturali della cooperativa, nell'interesse non solo dei suoi soci, ma anche dei terzi (e specialmente

---

(7) Se invece il bilancio fosse redatto secondo i suddetti principi, v'è da chiedersi quali regole debbano applicarsi in caso di conflitto tra la disciplina cooperativistica e quella contenuta in tali principi; in argomento rilevo comunque che i principi contabili adottati dal diritto comunitario, essendo giuridicamente delle norme di diritto comunitario, dovrebbero sempre prevalere sulle norme interne di diritto cooperativo in ragione della primazia del diritto dell'Unione europea sul diritto italiano. Cionondimeno, non si devono certamente applicare i principi contabili internazionali, se la loro applicazione impedisce una «rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico» relativi alla cooperativa interessata (art. 5, comma 1, d. lgs. n. 38 del 2005). Ricordo inoltre che, una volta scelti i principi contabili internazionali, la loro applicazione deve essere in blocco e con scelta irrevocabile (ultimi commi degli artt. 3 e 4 d. lgs. n. 38 del 2005).

dell'autorità di vigilanza). In questo gruppo di norme sono così da includere quelle richiedenti ulteriori dati da inserire:

*i)* nella relazione sulla gestione, ovvero l'art. 2545, il quale obbliga amministratori e sindaci ad offrire ai soci adeguate indicazioni sull'effettivo perseguimento dello scopo mutualistico, e l'art. 2528, comma 5, il quale obbliga gli amministratori ad illustrare come abbiano rispettato il necessario carattere aperto della cooperativa <sup>8</sup>;

*ii)* nella nota integrativa, ovvero l'art. 2513, il quale consente di misurare esattamente lo scopo mutualistico, da intendersi come valore (o anche quantità nelle cooperative agricole) degli scambi di natura economica intercorsi tra la cooperativa e i suoi soci; misurazione, quest'ultima, che consentirà poi di individuare le cooperative meritevole di una maggior promozione da parte dello Stato italiano, essendo conformi al paradigma enunciato nell'art. 45 Cost. <sup>9</sup>; il *pendant* della predetta disposizione è l'art. 2545-*octies*, comma 1, il quale fissa il momento nel quale si ha la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente;

*b)* una seconda serie di norme è stata concepita per differenziare le cooperative dalle società lucrative circa il perseguimento dello scopo di lucro soggettivo. In questo gruppo di norme sono così da includere:

*i)* quelle costituenti la disciplina legale del ristorno, ovvero gli artt. 2521, comma 3, n. 8, e 2545-*sexies*;

*ii)* quelle volte a limitare lo scopo di lucro soggettivo dei soci in sede di ripartizione dell'utile di esercizio, ovvero gli artt. 2514, comma 1, lett. *a)* e *b)*, 2545-*quater* e 2545-*quinquies*, commi 1 e 2;

*iii)* quelle formanti una particolare disciplina delle riserve e del patrimonio sociale, ovvero gli artt. 2514, comma 1, lett. *c)* e *d)*, 2545-*ter*, 2545-*quater*, comma 1, 2545-*quinquies*, commi 2, 3 e 4,

---

(8) Qualora la cooperativa abbia adottato il sistema dualistico di amministrazione e controllo e l'assemblea non sia stata chiamata ad approvare il progetto di bilancio nel rispetto dell'art. 2409-*terdecies*, comma 2, c.c., le informazioni ricordate nel testo dovranno essere fornite ai soci dal consiglio di sorveglianza nella sua relazione annuale ai sensi dell'art. 2409-*terdecies*, comma 1, lett. *f)*, c.c.

(9) Una normativa analoga è imposta a coloro i quali intendano essere regolati dalla disciplina dell'impresa sociale, così come introdotta nel nostro ordinamento dal d. lgs. 24 marzo 2006, n. 155. In effetti, costoro, dovendo dimostrare che almeno il settanta per cento dei loro ricavi provengano da attività aventi ad oggetto beni e servizi di utilità sociale, sono tenuti a provarlo contabilmente nel rispetto del decreto (a firma congiunta del Ministro dello sviluppo economico e di quello della solidarietà sociale) del 24 gennaio 2008.

2545-*octies*, comma 2, e 2545-*undecies*; disposizioni, quelle appena elencate, a tutela anche dei creditori di una società che è priva, necessariamente, di un capitale fisso e, normalmente, di un capitale minimo;

c) una terza ed ultima serie di norme è stata concepita per facilitare la vigilanza dell'autorità amministrativa sulle cooperative, prevedendo una pubblicità del bilancio aggiuntiva a quella ordinaria delle società di capitali. In questo gruppo di norme sono così da includere l'art. 2512, comma 2, il quale impone l'annuale deposito del bilancio d'esercizio presso l'albo delle società cooperative (istituito e disciplinato con d.m. 23 giugno 2004), e l'art. 2545-*octies*, comma 2, il quale impone di notificare un apposito bilancio al Ministero dello sviluppo economico.

4. Una volta catalogata l'eterogenea disciplina speciale del bilancio delle cooperative, posso affrontare, applicando le regole generali dianzi esposte, tre questioni che ho scelto per mostrare la tensione (reale o potenziale) tra diritto contabile e prassi cooperativa.

La prima questione riguarda la nozione di 'utile' valevole nell'ordinamento cooperativo.

Se per una consistente parte della dottrina<sup>10</sup> la nozione in parola corrisponderebbe soltanto al "saldo positivo di un'attività che si svolge con i terzi *sia* dal lato dei costi *sia* dal lato dei ricavi", per la Suprema Corte, nella sua unica sentenza in materia di ristorni<sup>11</sup>, la stessa nozione equivarrebbe a ciò che è distribuito "in proporzione al capitale conferito da ciascun socio".

Se si condividesse anche una sola di queste opinioni, si dovrebbe concludere nel senso che la nozione di utile valevole per le cooperative sarebbe diversa da quella valevole per le società lucrative; per queste ultime, infatti, è utile (di esercizio) qualsiasi risultato economico positivo risultante dal bilancio, a prescindere dunque dalla fonte di questo risultato (proveniente cioè dall'attività sociale svolta con i soci o con i terzi, ovvero da proventi finanziari o straordinari) o da come lo stesso sia ripartito tra i soci.

---

(10) Qui rappresentata, già prima della riforma del diritto societario del 2003, da G. MARASÀ, *Le "società" senza scopo di lucro*, Milano, 1984, p. 278; della stessa opinione, sulla base del diritto vigente, tra gli altri, G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. 2 Diritto delle società*, a cura di Mario Campobasso, Assago, 2006, p. 609.

(11) Cass., 8 settembre 1999, n. 9513, in *Giust. civ.*, 2002, I, p. 2197; dello stesso avviso, da ultimo, G.F. CAMPOBASSO, *op. cit.*, p. 608, in ragione del fatto che gli utili costituirebbero necessariamente "remunerazione del capitale".

Cionondimeno, nell'odierna disciplina privatistica delle cooperative non esistono *regulae iuris* (nemmeno inespresse) capaci di derogare (o comunque di rendere incompatibile con l'ordinamento cooperativo) la nozione di utile valevole per le società lucrative<sup>12</sup>; ma, allora, in forza dell'art. 2519 c.c., v'è un'unica nozione di utile applicabile a tutti i tipi normativi di società disciplinati nel codice civile. Quindi, l'ordinamento italiano, al pari di quello comunitario<sup>13</sup>, non prevede per le cooperative una nozione speciale di utile diversa da quella generale vigente per le società lucrative.

Il fatto che il bilancio delle cooperative debba rappresentare allo stesso modo di quello delle società lucrative l'utile di esercizio non è incoerente con la peculiarità funzionale della cooperativa: lo scopo mutualistico. In effetti, la cooperativa, essendo una società, deve esercitare la propria attività innanzi tutto in modo economico ai sensi dell'art. 2247 c.c., ossia almeno non in perdita<sup>14</sup>; sicché, anche per le cooperative la finalità ultima del bilancio può essere quella di “rappresentare in modo veritiero e corretto (...) il risultato economico dell'esercizio” (art. 2423, comma 2, c.c.). Non va dimenticato poi che la cooperativa, solo se avrà esercitato un'attività economica, potrà poi perseguire in modo duraturo il necessario scopo mutualistico e l'eventuale scopo di lucro soggettivo.

Grazie alla sinergica interazione della disciplina comune delle società di capitali colla disciplina speciale delle cooperative, il diritto contabile vigente consente di verificare almeno una volta all'anno i due necessari caratteri dell'attività delle cooperative: quello economico mediante la consultazione del conto economico (artt. 2423 e 2425 c.c.); quello mutualistico mediante la consultazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione (artt. 2513, 2545-*sexies*, comma 2, e 2545 c.c.).

---

(12) Nemmeno l'art. 2521, comma 3, n. 9, c.c. può essere usato per contrastare la mia tesi, laddove cripticamente impone di inserire nell'atto costitutivo delle cooperative “le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni”; questo sintagma, infatti, parla sì di utile, ma non lo definisce, derogando la generale nozione di utile ricavabile dalla disciplina contabile delle s.p.a. Lo stesso discorso può essere fatto per la nozione di utile presupposta negli artt. 2545-*quater* e 2545-*quinqies* c.c.

(13) Come ho cercato di dimostrare in *Die Verwendung des Betriebsergebnisses*, in *Handbuch der Europäischen Genossenschaft (SCE)*, a cura di Reiner Schulze, Baden-Baden, 2004, p. 129 ss.

(14) Per le relative argomentazioni a sostegno della sopra riportata asserzione rimando al mio *Il socio finanziatore nelle cooperative*, cit., pp. 53, 114 s., 312, 367 s.

Quest'ultimo documento contabile assume un particolare significato per qualsiasi cooperativa, quand'anche non fosse a mutualità prevalente o non distribuisse ristorni. Ritengo infatti che la disciplina comune delle cooperative trasforma la relazione sulla gestione in un documento contabile che può essere considerato anche un obbligatorio bilancio sociale<sup>15</sup>. Purtroppo, però, di questo importante cambiamento del diritto contabile cooperativo, addirittura risalente al 1992 (con l'art. 2 l. 31 gennaio 1992, n. 59), non paiono ancora avere piena consapevolezza molti redattori di bilanci cooperativi e i relativi revisori contabili. Orbene, il diritto cooperativo ha precorso altri settori dell'ordinamento<sup>16</sup> nell'imporre ad imprenditori mossi da finalità ulteriori o diverse da quella lucrativa di rappresentarne l'attuazione ai consociati mediante adeguate informazioni contabili.

Naturalmente, l'autonomia privata può sempre aggiungere ulteriori documenti contabili a quelli obbligatori per migliorare l'informazione sulle finalità perseguite dalla cooperativa o sull'economicità della sua attività; come esempio del primo caso ricordo la prassi di redigere bilanci sociali, grazie ai quali possono essere forniti dati contabili (ed altre informazioni) non inseribili nel bilancio di esercizio e volti a dimostrare il perseguimento di finalità ulteriori a quelle imposte dalla legge, come quelle altruistiche o comunque solidaristiche; come esempio del secondo caso rammento che alcune banche di credito cooperativo hanno rettificato uno degli indici capaci di misurare l'efficienza di un'impresa – il *cost/income ratio* – per evidenziare come alcuni costi o mancati ricavi dipendano dalla loro scelta di non avere come unico obiettivo imprenditoriale quello della massimizzazione dell'utile<sup>17</sup>.

---

(15) Almeno in favore degli *stakeholders* corrispondenti ai cooperatori attuali o potenziali. In senso analogo cfr. P. CONGIU, *Il bilancio d'esercizio delle imprese cooperative*, Milano, 2005, p. 181 e V. DE STASIO, *sub art. 2545-sexies*, in *Commentario alla riforma delle società. Artt. 2511-2548 c.c.* diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Grezzi - M. Notari, Milano, 2007, p. 367 ss.

(16) Da ultimo, mi piace ricordare l'art. 10, comma 2, d. lgs. 24 marzo 2006, n. 155 che così recita: "L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, inoltre, redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale". Queste linee guida possono ora leggersi nel decreto del Ministro della solidarietà sociale del 24 gennaio 2008.

(17) La suddetta rettifica è stata di recente condivisa da alcuni ispettori della Banca d'Italia.



5. Una volta individuata la nozione di utile valevole nell'ordinamento cooperativo, è possibile analizzare alcuni frammenti della disciplina del diritto agli utili nello stesso ordinamento, premettendone l'esame con quattro *caveat*.

Il primo. Questa disciplina si differenzia da quella corrispondente delle società lucrative, poiché deve contemperare due diverse esigenze: quella di limitare il perseguimento dello scopo lucrativo al fine di evitare lo snaturamento della cooperativa; quella di salvaguardare il peculiare modo cooperativo di distribuzione degli avanzi di gestione mediante i ristorni.

Il secondo. I dividendi, come i ristorni, devono essere espressamente previsti nel contratto sociale se li si vuole riconoscere ai soci<sup>18</sup>. Dunque, l'assemblea chiamata a decidere la destinazione degli utili ai sensi dell'art. 2545-*quater*, ult. cpv., c.c., se il contratto sociale tace sulla possibilità di riconoscere dividendi o ristorni, una volta osservati i primi due commi dell'art. 2545-*quater* c.c., è costretta a destinarli tutti a riserva (legale, statutaria o facoltativa) o a fini mutualistici.

Il terzo. La cooperativa, se decide di corrispondere ai propri soci utenti dei ristorni, non è tenuta né ad anteporli ai dividendi, né a popporli a questi ultimi<sup>19</sup>; ciononostante, allorché il diritto al ristorno nasce da un contratto parziario<sup>20</sup>, la distribuzione dei ristorni deve sempre precedere quella dei dividendi.

Il quarto ed ultimo. Diversamente dalle società lucrative, non solo la cooperativa non deve perseguire uno scopo lucrativo (non essendo regolata dalla parte dell'art. 2247 c.c. in cui si impone il perseguimen-

---

(18) Per la relativa dimostrazione rimando ai seguenti miei scritti: *Il socio finanziatore*, cit., p. 319, circa i dividendi; *La nozione civilistica di ristorno cooperativo*, in *Riv. coop.*, 2003/3, p. 24 s., circa i ristorni.

(19) Secondo invece G. MARASÀ, *Riflessi dei caratteri funzionali delle nuove cooperative sulla redazione dell'atto costitutivo*, in *Riv. not.*, 2004, p. 259, sarebbero invalide, per contrarietà allo scopo mutualistico, non solo le clausole statutarie che garantissero al socio un dividendo minimo ma non un ristorno minimo oppure che anteponevano la distribuzione in forma di dividendo a quella in forma di ristorno (*contra* G. PETRELLI, *I profili patrimoniali e finanziari nella riforma delle società cooperative*, in *Studi e materiali in tema di riforma delle società cooperative*, Milano, 2005, p. 176 s.), ma anche le deliberazioni assembleari con le quali, nel silenzio dello statuto, venissero distribuiti gli utili solo a titolo di dividendo e non anche (anzi, in via prioritaria) a titolo di ristorno.

(20) Ipotesi, quella sopra indicata sui cui ritornerò nel § 6.2 e che ho già approfondito in *I ristorni nelle società cooperative*, Milano, 2000, pp. 154-184, ove anche un esame dei connessi risvolti contabili.



to del predetto scopo), ma neppure i suoi soci (cooperatori o finanziatori) devono perseguire uno scopo soggettivamente lucrativo in alcuno dei tre momenti in cui si suole ritenere concretizzabile detto interesse: né in caso di divisione periodica degli utili, essendo privi del diritto astratto agli utili, né in caso di liquidazione individuale della partecipazione sociale, essendo privi del diritto astratto ad una quota di liquidazione rappresentativa di una porzione del patrimonio sociale, né in caso di liquidazione della società, essendo, ancora una volta, privi del diritto da ultimo ricordato <sup>21</sup>.

6.1 La seconda questione che intendo affrontare per dimostrare la tensione tra diritto contabile e prassi cooperativa ruota intorno al peculiare istituto cooperativo del ristorno.

La gran parte della pubblica amministrazione <sup>22</sup>, la quasi totalità del movimento cooperativo <sup>23</sup> e la dottrina maggioritaria <sup>24</sup> ritengono che l'utile netto annuale di una cooperativa si ottenga non solo sottraendo dall'utile lordo annuale le dovute imposte sul reddito dell'esercizio <sup>25</sup>, ma anche riducendo a monte lo stesso utile lordo per un importo pari ai ristorni, a condizione che questi ultimi siano stati contabilizzati dalla cooperativa come valori rettificanti voci del conto economico.

L'utile netto annuale è assai rilevante nella disciplina delle cooperative, poiché solo porzioni di questo valore devono essere destinate a riserva legale e all'appropriato fondo mutualistico per la promozione per lo sviluppo della cooperazione e possono essere ripartite tra i soci (art. 2545-*quater* c.c.). Di conseguenza, sostenere che i ristorni possano rettificare voci del conto economico significa indirettamente anteporre gli interessi dei percettori dei ristorni all'interesse della società

---

(21) Per la relativa dimostrazione di quanto contenuto nell'ultimo *caveat* riportato nel testo rimando a tutto il capitolo sesto del mio *Il socio finanziatore*, cit.

(22) Ad eccezione della Banca d'Italia, come si può osservare leggendo la sua nota del 17 aprile 2002 in materia di ristorni nelle BCC.

(23) Certamente una posizione opposta è sostenuta sia dalla Federazione Nazionale delle Banche di credito cooperativo, aderente alla Confederazione Cooperative Italiane, sia dall'Unione Nazionale Cooperative Italiane, per le quali il ristorno deve essere considerato una parte dell'utile di esercizio della cooperativa. In argomento cfr. anche la nota 54.

(24) Qui rappresentata, da ultimo, da R. SANTAGATA, *Le riserve nelle nuove società cooperative tra mutualità e mercato*, in *RDS*, 2007, p. 58 s.

(25) In generale, sul trattamento tributario dei ristorni cfr., per tutti, F. MENTI, *L'imposizione degli utili da partecipazione societaria*, Padova, 2007, pp. 204-219.

al rafforzamento del suo patrimonio <sup>26</sup> e all'interesse del titolare del ricordato fondo mutualistico. La suddetta rettifica, poi, inciderebbe necessariamente sui valori in base ai quali è verificata la prevalenza della mutualità ai sensi dell'art. 2513 c.c.

Contrariamente alla tesi maggioritaria appena esposta, ribadisco quanto sostenni già otto anni fa ed oggi condiviso da alcuni autorevoli giuristi <sup>27</sup>: le cooperative non possono che considerare i ristorni come una quota di utili <sup>28</sup>, se vogliono rispettare la loro disciplina contabile <sup>29</sup>. Dunque, se si intende contabilizzare i ristorni come rettifiche di costi (*rectius*, come un maggior costo nelle cooperative di produzione in senso lato) o di ricavi (*rectius*, come un minor ricavo nelle cooperative di consumo in senso lato) rappresentati nel conto economico <sup>30</sup>, bisogna aspettare una riforma – certamente non auspicabile, se volta ad introdurre la predetta contabilizzazione <sup>31</sup> – del diritto cooperativo

---

(26) I ristorni potrebbero infatti essere riconosciuti, nonostante vi siano perdite pregresse capaci di intaccare il bilancio (impedendosi così l'applicazione dell'art. 2433, comma 2, c.c., certamente valevole per le cooperative) e a scapito comunque dell'incremento della riserva legale.

(27) G. BONFANTE, *sub* art. 2545-*sexies*, in *Il nuovo diritto societario. Commentario* diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, \*\*\*, Bologna, 2004, p. 2627 s. e, seppur in forma dubitativa, R. COSTI, *Relazione di sintesi*, in *La riforma delle società cooperative*, a cura di C. Borzaga e A. Fici, Trento, 2004, p. 177.

(28) Da rigettarsi dunque le circolari dell'Agenzia dell'entrate – n. 37/E del 9 luglio 2003, n. 34/E del 15 luglio 2005 e n. 35/E del 9 aprile 2008 (commentata, ad esempio, da A. SARTI, *Indipendentemente dalla contabilizzazione, i ristorni sono deducibili*, in *Coop. cons.*, 6/2008, p. 345) – secondo le quali i ristorni potrebbero essere contabilizzati a scelta della cooperativa come una parte degli utili oppure come rettifiche di costi o di ricavi.

(29) Dunque, gli artt. 2521, comma 3, n. 9, 2545-*quater* e 2545-*quinquies* c.c., laddove sembrano far corrispondere alla parola utile la nozione di dividendo, non contengono implicitamente la regola di espungere i ristorni dalla nozione di utile. *Contra*, sulla base dell'art. 2545-*quater*, c.c., cfr. C.E. PUPO, *sub* art. 2545-*sexies*, in *Il nuovo diritto delle società. Commento sistematico al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 aggiornato al d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310*, a cura di A. Maffei Alberti, II, Padova, 2005, p. 2859 s.

(30) In queste pagine seguo la *summa divisio* normalmente utilizzata dalla dottrina (qui rappresentata da A. BASSI, *Le società cooperative*, Torino, 1995, p. 27 s.) per descrivere l'eterogeneo mondo cooperativo, bipartendolo in cooperative di consumo in senso lato o in cooperative di produzione in senso lato, a seconda che il socio cooperatore sia, rispettivamente, consumatore o fornitore di beni o servizi.

(31) La suddetta riforma sarebbe invece auspicabile, se volta ad introdurre le regole legali – imperative e facoltative – che ho proposto in *I ristorni nella nuova disciplina delle società cooperative*, in *La riforma del diritto cooperativo*, a cura di F. Graziano, Padova, 2002, pp. 18-35.

che consenta di derogare sul punto la vigente disciplina contabile comune.

A dimostrazione di questo assunto vi sono almeno due argomenti.

Il primo argomento è basato sul fatto – ormai condiviso da quasi tutti <sup>32</sup>, soprattutto a seguito della chiara presa di posizione sia della Commissione centrale per le cooperative <sup>33</sup> sia della Agenzia delle entrate <sup>34</sup> – che i ristorni, rappresentando il vantaggio mutualistico differito dopo la chiusura dell'esercizio contabile, si possono riconoscere “proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici” (art. 2545-*sexies*, comma 1, c.c.) unicamente in presenza di un avanzo di gestione derivante dalla sola attività mutualistica svolta coi soci. Il che discendeva ieri dal principio di chiarezza nella redazione del bilancio <sup>35</sup> e discende oggi dall'art. 2545-*sexies*, comma 2, c.c. <sup>36</sup>. Conseguentemente, se il predetto avanzo può essere accertato solo dopo aver chiuso l'esercizio contabile, verificando (anche mediante presunzioni <sup>37</sup> quando non si può fare altrimenti <sup>38</sup>) che i ricavi abbiano sopra-

---

(32) *Contra*, da ultimo, N. DE LUCA, *Formazione e ripartizione dei ristorni*, in *Il nuovo diritto delle società: liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2007, vol. 4, pp. 1071-1073, il quale pare confondere i ricavi o i costi nella gestione mutualistica con la differenza tra ricavi e costi nella predetta gestione mutualistica; differenza, quest'ultima, che se positiva, costituisce il presupposto per poter distribuire i ristorni.

(33) La quale, all'unanimità, adottò il 24 marzo 2004 il seguente parere: “oggetto di ristorno è solo l'avanzo di gestione derivante dall'attività con i soci e non anche l'avanzo di gestione derivante dall'attività con i terzi”.

(34) Con la sua circolare del 18 giugno 2002, n. 53, nella quale si precisa che si può ristornare ai soci soltanto “la parte del risultato della gestione della cooperativa che deriva dall'attività della stessa effettuata nei confronti dei soci, non anche l'eventuale avanzo della gestione nei confronti dei terzi”.

(35) Così ho sostenuto nel mio *I ristorni nelle società cooperative*, cit., p. 59 ss.

(36) Non si capirebbe altrimenti il perché la suddetta disposizione impone alla cooperativa di avere una contabilità separata nella sola ipotesi in cui intenda riconoscere i ristorni ai soci.

Da segnalare che, almeno secondo la Commissione centrale per le cooperative nel suo parere del 21 aprile 2005, la cooperativa, se distribuisse come ristorni ciò che non potrebbe essere distribuito a tale titolo, non solo perderebbe i vantaggi di natura tributaria, ma sarebbe tenuta anche a devolvere il proprio patrimonio effettivo all'appropriato fondo mutualistico (o al competente dicastero, se tale cooperativa, agevolata fiscalmente anche solo nel passato, non aderisse ad alcuna riconosciuta associazione di rappresentanza del movimento cooperativo).

(37) Dello stesso avviso, da ultimo, C.E. PUPO, *op. cit.*, p. 2849 s.

(38) Esemplificando, si immagini una cooperativa di consumo che non sia in grado di determinare i costi del personale da correlare ai ricavi ottenuti dalle vendite coi soci; in tal caso, poiché *ad impossibilia nemo tenetur*, si potrebbe ottenere l'utile

vanzato i costi nell'attività svolta coi soci <sup>39</sup>; se per il diritto contabile societario, in mancanza di una specifica disposizione cooperativistica di segno diverso <sup>40</sup>, non può esistere un avanzo di gestione derivante dall'attività con i soci diverso da un utile d'esercizio derivante dalla stessa attività (utile della gestione mutualistica); allora, il ristornabile deve essere una parte del valore contabile che misura l'avanzo di esercizio, vale a dire l'utile di esercizio, giuridicamente esistente solo dopo l'approvazione del bilancio che lo rappresenta.

Il secondo argomento è basato sul fatto che la stessa legge – nel codice civile l'art. 2545-*sexies*, comma 2, mentre nella legislazione speciale l'art. 3, comma 2, lett. *b*), l. 3 aprile 2001, n. 142 – prevede espressamente che i ristorni possano essere liquidati incrementando proporzionalmente la partecipazione sociale dei beneficiari degli stessi. In effetti, se questa operazione non può che essere qualificata come aumento nominale del capitale sociale <sup>41</sup>, poiché nel caso di specie v'è un'unica assemblea nella quale i soci prima determinano e poi capitalizzano i ristorni <sup>42</sup>; se questa tipologia di aumento può avvenire impu-

---

della gestione mutualistica, ritenendolo direttamente proporzionale al fatturato ottenuto coi soci.

(39) Ed infatti le cooperative che contabilizzano i ristorni rettificando voci del conto economico predispongono usualmente, una volta chiuso l'esercizio, un cosiddetto prebilancio (P. CONGIU, *Il bilancio d'esercizio delle imprese cooperative*, cit., p. 133, parla di "un conto economico, informale, ma correttamente impostato secondo i principi contabili"), sulle cui risultanze determinano il ristorno che andrà poi a modificare alcune voci del vero e proprio progetto di bilancio.

(40) Anzi, semmai proprio dal secondo comma dell'art. 2545-*sexies* c.c. si ricava che il ristornabile deve risultare dal bilancio d'esercizio e non da documenti contabili ad esso precedenti.

(41) Dello stesso avviso, tra gli altri, sono L. SALVINI – A. ZOPPINI, nel parere *pro veritate* pubblicato in *Riv. not.*, 2005, p. 412, benché sostengano (alla p. 412, nt. 2) – a parer mio in modo contraddittorio – che i ristorni sarebbero da considerare dei "costi della cooperativa", non avendo "la natura sostanziale di utile (nel bilancio della società)".

(42) *Contra* V. DE STASIO, *sub art. 2545-*sexies**, in *Commentario alla riforma delle società. Artt. 2511-2548 c.c.* diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Grezzi - M. Notari, Milano, 2007, p. 439, nt. 19, per il quale gli aumenti di capitale *ex art. 2545-*sexies**, comma 3, c.c. potrebbero anche essere a pagamento, mediante compensazione dei crediti da ristorno; il che, secondo detto autore, presupporrebbe in capo alla cooperativa un "debito di corresponsione dei ristorni ai soci per effetto della deliberazione assembleare che li determini". A mio parere, invece, quest'ultima deliberazione non potrebbe esservi, se si seguisse coerentemente la tesi secondo la quale i ristorni sarebbero una rettifica di voci del conto economico; se così fosse, infatti, detta rettifica non potrebbe che derivare da una scelta (vincolata) degli amministratori in ragione della loro qualifica di redattori del progetto di bilancio; il fatto invece che la determinazione dei ristorni spetti all'assemblea – come d'altra riconoscere l'anzidetto autore

tando soltanto utili distribuibili (art. 2545-*quater*, comma 3, c.c.) o riserve disponibili a tale scopo (osservando, ovviamente, l'art. 2545-*quinqüies*, commi 2 e 3, c.c.); allora, il ristorno capitalizzato non può che essere una parte dell'utile di esercizio (o della riserva da utile ristornabile<sup>43</sup>).

Naturalmente, la liquidazione indiretta dei ristorni può realizzarsi anche senza un corrispondente aumento del capitale di cooperazione (costituito dalla somma dei valori nominali delle partecipazioni attributive della qualità di socio cooperatore), benché tale operazione contabile sia quella col miglior trattamento tributario. In effetti, la cooperativa potrebbe emettere a fronte dell'utile ristornato (o delle riserve da ristorni) o azioni di finanziamento<sup>44</sup>, o strumenti finanziari non attributivi dello *status socii* (come delle obbligazioni).

6.2. Il fatto che il ristorno debba costituire una porzione dell'utile di esercizio non impedisce che lo stesso possa essere per la cooperativa un costo<sup>45</sup>; tale costo, infatti, deve essere sempre commisurato all'utile risultante da un bilancio di esercizio regolarmente approvato.

---

– dimostra che i ristorni sono una quota di utile, essendo i soci (e non gli amministratori) gli unici competenti a decidere sulla destinazione degli utili (artt. 2433, 2478-*bis* e 2545-*quater* c.c.). Come evidenziano poi anche L. SALVINI - A. ZOPPINI, *op.loc. ultt. citt.*, non potrebbe essere sussunto nell'art. 2545-*sexies*, comma 3, c.c. anche l'aumento di capitale mediante compensazione dei crediti da ristorno, atteso che in quest'ultima ipotesi la deliberazione di aumento e la sottoscrizione dei soci necessariamente precedono la deliberazione relativa alla distribuzione dei ristorni (mentre nella disposizione in parola la deliberazione di aumento segue la distribuzione dei ristorni).

Se quanto ho appena sostenuto è corretto, la capitalizzazione dei ristorni può avvenire anche mediante un aumento a pagamento realizzato compensando i crediti da ristorno vantati dai soci; questa operazione, tuttavia, presuppone logicamente e giuridicamente che prima si abbia l'assegnazione dei ristorni e poi il conferimento degli stessi (o del corrispondente credito); un'operazione di tal genere, tuttavia, pone il problema della stima di detti crediti nel rispetto della disciplina degli artt. 2343 e 2465 c.c., in specie quando (come sostiene V. DE STASIO, *op. loc. citt.*) assegnazione dei ristorni e loro conferimento avvenissero nella stessa assemblea.

(43) Circa la disciplina vigente, a favore della legittimità della riserva da ristorni si legga R. SANTAGATA, *op. cit.*, pp. 70-73; per l'opposta tesi cfr. invece G. DI CECCO, *La governance delle società cooperative: l'assemblea*, in *La riforma delle società cooperative*, a cura di R. Genco, Milano, 2003, p. 166, nt. 49.

(44) Sulle quali rinvio al mio *Il socio finanziatore nelle cooperative*, cit.

(45) È pertanto mal posto il dilemma se il ristorno sia un costo o una quota di utile, atteso che la prima ipotesi non esclude la seconda. Il vero dilemma è semmai un altro: il ristorno costituisce o meno una parte dell'utile di esercizio risultante da un bilancio regolarmente approvato?

L'anzidetto obbligatorio indice di calcolo mi è parso desumibile dagli artt. 2102, 2340, 2341, 2389, comma 2 e 2432 c.c., i quali disciplinano in modo frammentario la fattispecie legale 'partecipazioni agli utili'; fattispecie, quest'ultima, all'interno della quale ritengo sia da sussumere l'ipotesi in cui i ristorni siano un costo commisurato agli utili<sup>46</sup>. Per conseguenza, la *regula iuris* testé ricordata vieta di contabilizzare questi costi nella loro sostanza economica, prevalendo nel caso di specie la disciplina civilistica sulle regole ragionieristiche.

Per far sì che il ristorno diventi un costo è necessario che la cooperativa regoli in tutto o in parte gli scambi mutualistici coi soci mediante appositi contratti (eventualmente eterointegrati attraverso clausole statutarie o regolamenti assembleari approvati ai sensi dell'art. 2521, comma 5, c.c.) contenenti una clausola parziaria<sup>47</sup>; clausola, quest'ultima, grazie alla quale, in ragione dell'utile realizzato dalla cooperativa, sia ridotto *ex post* il corrispettivo pagato dal socio nelle cooperative di consumo in senso lato oppure sia incrementato *ex post* il corrispettivo pagato dalla società nelle cooperative di produzione in senso lato.

La stipulazione di questi particolari contratti aventi ad oggetto lo scambio mutualistico, seppur avviene normalmente senza la consapevolezza giuridica di ciò che si è concluso, accade spesso nella cooperazione agricola<sup>48</sup>. In tale settore, infatti, il compenso pagato dalla cooperativa ai soci per i loro apporti di beni agricoli è determinato in base ad una clausola parziaria (sulla quale v'è non di rado un accordo solo tacito) e viene corrisposto in più momenti: durante l'esercizio contabile, mediante acconti, normalmente commisurati al prezzo medio di vendita di detti prodotti oppure al loro prezzo nell'annata precedente; dopo la chiusura dell'esercizio, mediante il saldo<sup>49</sup>, computato aven-

---

(46) Per un'adeguata argomentazione dell'assunto riportato nel testo rimando al mio *I ristorni nelle società cooperative*, cit., *passim*, ma spec. p. 155 ss.

(47) Circa il negozio parziario o la relativa clausola cfr. per tutti N. IRTI, voce *Negoziario parziario*, in *Nov. dig. it.*, XI, Torino, 1965, p. 223 ss.

(48) Ma, allora, sarebbe incorsa in errore l'Agenzia delle entrate (così, da ultimo, colla citata circ. n. 35/E del 9 aprile 2008), allorché sostiene che l'istituto del ristorno "non è applicabile alle cooperative agricole che in forza del dettato statutario e/o regolamentare definiscono il valore dei prodotti conferiti dai soci solo alla chiusura dell'esercizio sociale".

(49) Secondo la prassi cooperativa che contabilizza come costi per la società tanto gli acconti quanto il saldo, quest'ultimo, essendo determinato dopo la chiusura dell'esercizio contabile, è rappresentato contabilmente come un debito della cooperativa verso i soci apportatori.

do deciso la parte dell'avanzo di gestione da destinarsi alla remunerazione degli apporti dei soci e all'autofinanziamento della cooperativa<sup>50</sup>.

6.3. Se è corretto il ragionamento appena esposto, non possono condividersi le conclusioni a cui è pervenuta la Commissione Cooperative del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nel 2003 (colla *Raccomandazione in tema ristorni per le società cooperative*) e nel 2006 (con *Il ristorno nelle cooperative di utenza – Integrazione della Raccomandazione contabile sui ristorni nelle cooperative*), seguita sostanzialmente dal Ministero delle attività produttive<sup>51</sup>, secondo la quale il ristorno sarebbe una “componente del conto economico del bilan-

---

(50) Per un'esemplificazione della prassi sopra ricordata cfr. G. PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, IV, 2°, Milano, 2006, pp. 465 e 470, laddove, proponendo un modello di regolamento mutualistico di cooperativa agricola, suggerisce di inserirvi le seguenti clausole:

a) circa il prezzo a consuntivo da riconoscersi al socio apportatore, “Il prezzo sarà stabilito a consuntivo, al termine dell'esercizio sociale; solo in tale momento la cooperativa, verificati i ricavi conseguiti ed i costi sostenuti, e tenuto conto degli accantonamenti relativi alla gestione, o comunque risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea in considerazione delle esigenze derivanti da investimenti e programmi futuri nonché da una sana e oculata gestione, determina un importo complessivo imputabile al costo delle materie prime o dei prodotti conferiti dai soci, e lo suddivide quindi tra i soci stessi in base alla quantità e qualità dei rispettivi apporti. Non si fa luogo quindi, a fine esercizio, alla distribuzione di ristorni. Nel corso dell'esercizio, la consegna dei prodotti alla cooperativa avviene con prezzo da determinare, ed ai soci cooperatori vengono corrisposti acconti periodici, secondo le regole stabilite nel regolamento interno”;

b) circa il pagamento degli acconti, “Per la merce selezionata dalla cooperativa, al socio conferente verrà corrisposto un acconto pari al ..... % del prezzo medio di vendita, al netto delle trattenute per il contributo spese di lavorazione e trasporto, determinato sulla base dei prezzi di vendita per ogni settimana, calcolati per ogni specie, varietà e categoria; la data di riferimento per il pagamento sarà quella indicata nella scheda di lavorazione”.

(51) Con la circolare n. 648 del 13 gennaio 2006, laddove precisa sì che i ristorni vanno ricompresi nel conto economico e “determinati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea” (“sia in una assemblea convocata ‘ad hoc’, sia nella stessa assemblea di bilancio, subito prima dell'approvazione del documento nel suo complesso”), ma poi, contraddittoriamente (atteso che se i ristorni sono iscritti nel conto economico, riducono i ricavi e perciò anche la voce sui cui si calcola la mutualità prevalente, almeno nelle cooperative di utenza), aggiunge che i ristorni “concorrono ad incrementare il valore del rapporto mutualistico con i soci ai fini della determinazione della mutualità prevalente”.



cio di una cooperativa”<sup>52</sup>, dovrebbe essere determinato “prima della chiusura del bilancio” e la cui quantificazione sarebbe di “competenza del Consiglio di Amministrazione”<sup>53</sup>.

I ristorni, invece, essendo sempre una quota di utili, anche quando derivassero da una clausola parziaria, devono corrispondere ad una parte del valore positivo indicato nella voce 23 del conto economico (utile dell’esercizio)<sup>54</sup>, sempreché nella gestione mutualistica con i soci i ricavi abbiano sopravanzato i costi. Della quota di utile ristornabile i soci devono inoltre trovare adeguate informazioni nella relazione sulla gestione, poiché questa relazione deve “indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico” *ex art.* 2545 c.c.; i sindaci poi controlleranno la veridicità delle dichiarazioni degli amministratori nella loro relazione, sempre ai sensi della disposizione da ultimo citata.

Dunque, il ristornabile deve risultare non da documenti esaminabili dai soli soci o, peggio, dai soli amministratori della cooperativa; deve invece essere conoscibile da chiunque vi abbia interesse e ciò è assicurato dal fatto che il bilancio e le relazioni allegate vanno depositate presso il registro delle imprese (artt. 2519 e 2435 c.c.). Il che ha l’indubbio vantaggio di ridurre gli spazi di illegittime operazioni di *maquillage* contabile realizzabili ai danni degli *stakeholders* diversi dai soci beneficiari dei ristorni.

Il ristornabile, prima di essere distribuito a titolo di ristorno, può essere diminuito della parte dell’utile netto da destinarsi alla riserva

---

(52) Più precisamente, secondo la suddetta Commissione, nella voce A5 del conto economico.

(53) D. CAUZILLO - A. DILI, *Ristorni nelle cooperative di utenza: la raccomandazione del CNDC*, in *Coop. cons.*, 2006/6, p. 360 ss., non solo dimostrano come l’orientamento della suddetta Commissione sia infarcito di contraddizioni logiche, oltre che di errori contabili, ma precisano altresì che “l’eventuale assimilazione del ristorno ad una quota di utile, implicherebbe un trattamento contabile più agevole e, soprattutto, univoco per la generalità delle società cooperative, indipendentemente dal tipo (conferimento, lavoro, utenza, ecc.)”.

(54) Dello stesso avviso pare essere M. IENGO, responsabile dell’Ufficio Legislazione della Lega delle Cooperative, in *I ristorni assegnati ai soci di cooperative*, Assago, 2008, p. 29, allorché fa corrispondere all’avanzo di gestione ristornabile una quota dell’utile di esercizio (pari al valore iscritto alla voce 23 del conto economico) esattamente coincidente alla quota di attività mutualistica svolta coi soci; sicché, ad esempio, in una cooperativa di consumo dove i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci fossero pari al settanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’art. 2425, comma 1, punto A1, c.c. il ristornabile sarebbe pari al settanta per cento del valore corrispondente alla voce 23 del conto economico.

legale, al fondo mutualistico e a copertura delle perdite che abbiano intaccato il capitale<sup>55</sup>. Tale decurtazione è però una mera eventualità, poiché è lecito destinare a riserva legale, al fondo mutualistico o a copertura delle predette perdite la sola quota dell'utile non ristornabile (ossia quella non proveniente dalla gestione mutualistica coi soci).

La decurtazione del ristornabile dianzi illustrata (anche in assenza di un utile non ristornabile) non avviene normalmente quando i ristorni corrispondano civilisticamente a dei costi commisurati ad utili. Tuttavia, è lecito prevedere statutariamente che i crediti dei soci corrispondenti a detti ristorni vengano ad esistenza solo dopo che l'utile di esercizio sia stato diminuito della quota da imputarsi a riserva legale, al fondo mutualistico o a copertura delle perdite. Tutto ciò può accadere perché nell'ordinamento societario non opera un principio generale, in base al quale le partecipazioni agli utili riconosciute a determinati soggetti non in qualità di soci né a causa del conferimento da loro eseguito siano da calcolare al netto delle suddette allocazioni, come (almeno per la riserva legale) stabilisce in via eccezionale l'art. 2432 c.c.

Benché non costituisca un ulteriore argomento a favore della natura di utile del ristorno, operando sul punto su piani diversi il diritto italiano e quello comunitario, rammento come la stessa impostazione contabile sopra suggerita è stabilita nell'unico caso in cui l'ordinamento comunitario ha disciplinato il ristorno delle cooperative; ai sensi infatti degli artt. 65 ss. regolamento (CE) n. 1435/2003 del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE), la SCE deve considerare i ristorni come una quota dell'utile di esercizio<sup>56</sup>.

7. L'ultima questione che intendo affrontare per dimostrare la tensione tra diritto contabile e prassi cooperativa ruota intorno alla disciplina dei dividendi.

A prima vista, i dividendi nelle cooperative non sembrerebbero essere regolati in modo diverso dai dividendi nelle società di capitali.

La cooperativa, come le società di capitali, distribuisce gli utili a titolo di dividendo in proporzione alla partecipazione sociale posse-

---

(55) Sulla contabilizzazione dei ristorni nel suddetto caso rimando al mio *I ristorni nelle società cooperative*, cit., pp. 175-178.

(56) Così ho tentato di dimostrare in *Die Verwendung des Betriebsergebnisses*, cit., p. 136 ss. Rimane invece incerto sulla qualificazione del ristorno nel regolamento sulla SCE M. IENGO, *Società cooperativa europea. Analisi delle norme applicabili ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 1435/2003*, in Consiglio Nazionale del Notariato, *Studi e Materiali*, 1/2006, Milano, pp. 364-366.

duta da ciascun socio e a condizione che non vi siano perdite, o che intacchino il capitale sociale (artt. 2433, comma 3, 2478-*bis*, comma 5, e 2519 c.c.), o che riducano il valore complessivo delle riserve e del capitale della cooperativa al di sotto della metà dell'ammontare delle obbligazioni eventualmente emesse dalla stessa cooperativa e ancora in circolazione (artt. 2413, comma 2, e 2519 c.c.)<sup>57</sup>.

A differenza però delle società di capitali, la società cooperativa non solo deve prevedere nell'atto costitutivo “la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori” (art. 2545-*quinquies*, comma 1, c.c.)<sup>58</sup>, ma può distribuire dividendi all'interno di questa categoria di soci solo se “il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto” (art. 2545-*quinquies*, comma 1, c.c.).

Se poi la cooperativa è a mutualità prevalente, si acuiscono le differenze con la disciplina delle società di capitali. In effetti, per questa tipologia di cooperativa vige “il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato” [art. 2514, comma 1, lett. *a*), c.c.].

Su questa disposizione occorre spendere alcune parole di chiarimento.

In primo luogo, ma la questione è assai controversa, l'anzidetto limite vale solo per i soci cooperatori<sup>59</sup>.

In secondo luogo, la norma in parola esplicita un'ulteriore regola, direi imperativa: il dividendo da riconoscersi al singolo cooperatore va calcolato non già sulla percentuale del capitale sociale rappresentata dalla sua partecipazione sociale (come avviene normalmente nelle società lucrative), bensì sul valore nominale della quota del capitale sociale (esistente al momento della distribuzione degli utili) rappresentata dalla partecipazione del titolare del diritto al dividendo. In effetti, nonostante l'infelice dettato dell'art. 2514, comma 1, lett. *a*), c.c. (laddove parla di “capitale effettivamente versato”), il valore nominale della partecipazione sociale in base al quale calcolare i dividendi

---

(57) I limiti contenuti nelle disposizioni sopra indicate si applicano anche quando la cooperativa intenda ripartire i ristorni (non nascenti però da contratti parziari); di questa questione, prima del d. lgs. n. 6 del 2003, mi sono occupato in *I ristorni nelle società cooperative*, cit., pp. 77 s. e 179-184.

(58) Con l'ovvia conseguenza che la cooperativa può, ma non deve prevedere un analogo *plafond* per i dividendi da ripartirsi tra i soci finanziatori.

(59) Per gli opportuni argomenti a favore dell'asserzione riportata nel testo cfr. il mio *Il socio finanziatore*, cit., p. 325 s.

di include tutti i suoi incrementi, dovuti non soltanto ai conferimenti eseguiti dai vari titolari della partecipazione via via succedutisi, ma anche agli aumenti nominali del capitale deliberati durante l'esistenza della predetta partecipazione sociale. Il valore nominale della partecipazione su cui calcolare il dividendo dovrà però essere proporzionalmente diminuito in presenza di perdite che abbiano colpito il capitale sociale in forza dei già richiamati artt. 2433, 3 comma, 2478-*bis*, comma 5, e 2519 c.c.

Diversamente dalle cooperative a mutualità prevalente, le altre cooperative possono scegliere quattro possibili parametri per determinare il dividendo spettante al socio cooperatore: *a*) il valore del capitale effettivamente versato, come è imposto per i cooperatori appartenenti a cooperative a mutualità prevalente; *b*) il valore del capitale solo sottoscritto, adottando così un criterio in linea con il famoso terzo principio cooperativo <sup>60</sup>; *c*) il valore del conferimento eseguito o promesso (comprensivo così anche dell'eventuale soprapprezzo); *d*) la percentuale del capitale sociale rappresentata dalla partecipazione sociale (come avviene normalmente nelle società lucrative).

Dopo questa breve disamina dei dividendi nelle cooperative mi piace sottolineare come i ristorni – specialmente se regolati come costi commisurati agli utili – possano non essere soggetti ai molti limiti a cui sono invece sottoposti i dividendi, bastando che la ripartizione dei primi rispetti sostanzialmente l'unico limite ad essi ontologicamente connesso: l'utile proveniente dalla gestione mutualistica coi soci. Il che concorre a dimostrare che nella disciplina delle cooperative v'è un chiaro *favor* per i ristorni a scapito dei dividendi, in ragione del fatto che i primi, diversamente dai secondi, non già rischiano di minare la stessa essenza della cooperativa (spostando cioè l'interesse dei soci dal necessario scopo mutualistico all'eventuale scopo di lucro soggettivo), ma anzi ne promuovono il rispetto.

EMANUELE CUSA

---

(60) Il suddetto principio, denominato partecipazione economica dei soci, è contenuto nell'ultima Dichiarazione di identità cooperativa (leggibile, per esempio, in *Riv. coop.*, 1995, n. 22, p. 7), laddove si precisa che “i soci, generalmente, percepiscono un compenso limitato, se del caso, sul capitale sottoscritto come requisito per l'adesione”. Questa Dichiarazione è stata approvata dall'Alleanza Cooperativa Internazionale (ACI) durante il suo trentunesimo congresso tenutosi a Manchester nel 1995. Ho esaminato il valore giuridico dei principi cooperativi, così come consolidati dall'ACI, in due miei scritti: uno relativo al nostro ordinamento (*I ristorni nelle società cooperative*, cit., p. 8 ss.) e l'altro relativo all'ordinamento comunitario (*Die Verwendung des Betriebsergebnisses*, cit., pp. 125 s. e 138).

